



LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE (L. 225/2016) E DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2017 (L. 232/2016)

Decreto Fiscale – legge n. 225 del 1° Dicembre 2016

NOTIFICHE A MEZZO POSTA CERTIFICATA

Con l'articolo 7-*quater*, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 225/2016 vengono introdotte modifiche all'articolo 60 del DPR n. 600/1973 in tema di "Notificazioni". In particolare, viene introdotta la possibilità, da parte dei competenti uffici, di notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti mediante **posta elettronica certificata**, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC).

TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Come noto, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 6-*quater* del DPR n. 322/1998, i sostituti d'imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, devono:

-  consegnare al percipiente delle somme, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, la Certificazione Unica;
-  trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, la Certificazione Unica.

Con l'articolo 7-*quater*, comma 14 della Legge n. 225/2016 che modifica il predetto art. 4, comma 6-*quater*, il termine di **consegna** della Certificazione Unica al percipiente viene **posticipato** dal 28 febbraio al **31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Ai sensi del comma 15 tale modifica si applica dall'anno 2017, pertanto con riferimento alle **Certificazioni Uniche 2017** relative al periodo d'imposta 2016.

Preme evidenziare che resta confermato il termine del 7 marzo relativo alla trasmissione telematicamente della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate.

F24 CARTACEO PER SOGGETTI PRIVATI CON SALDO SUPERIORE A EURO 1.000

L'articolo 7-*quater*, comma 31 della Legge n. 225/2016 prevede l'abrogazione della lettera c) dell'art. 11, comma 2 del DL n. 66/2014. In particolare, viene eliminato l'obbligo per i soggetti privati (non titolari di partita IVA) di effettuare i versamenti tramite **Mod. F24 (con saldo finale di importo superiore a euro 1.000)** utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il **modello cartaceo**, a prescindere dall'ammontare del saldo finale.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TRASFERTISTI

L'art. 51, comma 6 del TUIR disciplina il reddito dei lavoratori trasfertisti, prevedendo che:

“Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, (...) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. (...)”

Pertanto, ai trasfertisti si applicano le agevolazioni IRPEF consistenti nell'abbattimento al **50% del reddito imponibile** percepito a titolo di **indennità e premi**, in ragione dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo itinerante.

Ai fini della suddetta fruizione di contributi e previdenza a regime agevolato, all'art. 7 *quinquies* della **Legge n. 225/2016** viene fornita un'**interpretazione autentica** della disposizione in tema di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

In particolare, ora vanno considerati trasfertisti i soggetti il cui rapporto lavorativo è caratterizzato dalla **presenza contestuale** delle seguenti tre condizioni:

-  mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della **sede di lavoro**;
-  svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la **continua mobilità** del dipendente;
-  corresponsione al dipendente, relativamente all'effettuazione della prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'**indennità o maggiorazione** di retribuzione in misura **fissa**, riconosciute senza distinguere se il lavoratore si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Qualora **non** siano presenti **contestualmente** le suddette **condizioni** non trova applicazione la disposizione per i trasfertisti e compete il diverso **trattamento** stabilito per le **indennità di trasferta**, le quali concorrono parzialmente alla formazione del reddito nei limiti di legge (art. 51, comma 5 del TUIR).

SOPPRESSIONE EQUITALIA

Sono stati confermati, a decorrere **dall'01.07.2017**:

-  la **soppressione di Equitalia**;
-  l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) **"Agenzia delle Entrate – Riscossione"**.

Inoltre:

-  è stato **differito al 30.06.2017** il termine previsto dall'art. 10, comma 2-*ter*, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di **accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali** da parte di Equitalia/società partecipate dalla stessa/ Riscossione Sicilia Spa;
-  è previsto che, a **decorrere dall'01.07.2017**, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

Legge di Stabilità per il 2017 – legge n. 232 del 11 Dicembre 2016

La Legge di Stabilità per l'anno 2017, la c.d. "Finanziaria", ha introdotto diverse novità per aziende e privati. Considerato l'elevato numero di disposizioni contenute nella legge in oggetto, abbiamo ritenuto di effettuare una selezione di quelle più rilevanti. Tuttavia, trattandosi comunque di un numero elevato di disposizioni, non è stato possibile condensarne l'esposizione, sicché evidenziamo qui di seguito un piccolo elenco ed indice per facilitare la lettura della presente circolare.

INDICE

- 1) [RIDUZIONE ALIQUOTA IRES](#)
- 2) [DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO](#)
- 3) [BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI](#)
- 4) [SUPERAMMORTAMENTO](#)
- 5) [IPERAMMORTAMENTO](#)
- 6) [CREDITO RICERCA E SVILUPPO](#)
- 7) [SABATINI TER](#)
- 8) [CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA](#)
- 9) [NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE](#)
- 10) [NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA](#)
- 11) [ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA](#)
- 12) [ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE](#)
- 13) [RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI](#)
- 14) [RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI](#)
- 15) [RIDUZIONE ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA](#)
- 16) [PREMIO NASCITE](#)
- 17) [BUONI ASILI NIDO](#)
- 18) [DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA](#)
- 19) [BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI](#)
- 20) [CANONE RAI](#)
- 21) [INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS](#)
- 22) [PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE](#)
- 23) [DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA](#)
- 24) [SCHOOL BONUS](#)
- 25) [RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA DICIOTTENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI](#)
- 26) [SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017](#)

(Durante la visualizzazione del file, cliccando sull'indice si verrà reindirizzati allo specifico paragrafo)



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (Imposta sul reddito delle società di capitali)

È stato confermato che a decorrere dall'01.01.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%).

DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2016, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006.

In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2017 (anziché fino al 31.12.2016) la detrazione:

- ☒ per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000;
- ☒ per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.
- ☒ per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali o su tutte le unità che compongono il condominio è riconosciuta nella misura del 70% o del 75% a seconda della specifica tipologia di intervento.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese (sostenute dal 01.01.2017) per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (iniziati dal 01.01.2016) per il quale si fruisce della detrazione IRPEF.

SUPERAMMORTAMENTO

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).

La proroga della agevolazione introdotta con la Finanziaria dello scorso anno ha escluso dal 01.01.2017 l'applicabilità agli autoveicoli a deducibilità limitata ed a quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

IPERAMMORTAMENTO

A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale entro il 31.12.2017 (ovvero entro il 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia stato dato corso all'ordine e pagati acconti non inferiori al 20% del costo finale), il costo di acquisizione è aumentato del 150%.

Qualora i beni oggetto dell'agevolazione abbiano un costo superiore ad Euro 500.000,00 è necessario produrre una perizia asseverata attestante che il bene possiede le caratteristiche previste dalla norma.

Sono altresì agevolabili anche gli investimenti in taluni beni immateriali e per questi il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Tutti questi investimenti fanno riferimento al piano di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", il cui nome sta ad indicare la quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da macchinari intelligenti interconnessi e collegati alla rete Internet.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

È confermata la proroga fino al 2020 del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Il credito è riconosciuto per investimenti superiori ad Euro 30.000,00 fino a concorrenza dell'eccedenza rispetto alla media del triennio precedente.

SABATINI TER

È prorogato al 31.12.2018 il termine per usufruire della agevolazione c.d. Sabatini ter per l'acquisto di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Le domane di finanziamento devono essere compilate dalle imprese utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet del MISE, corredate dell'intera documentazione prevista, a pena di inammissibilità e decadenza al contributo.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

A decorrere dal 01.01.2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito con il principio di cassa e non secondo il principio di competenza utilizzato fino al 31.12.2016.

La contabilità dovrà perciò rilevare, per ciascuna fonte di ricavo e costo, anche il relativo incasso e pagamento, che andrà annotato. L'annotazione potrà essere fatta in modo analitico durante l'anno sulle fatture incassate e pagate oppure a fine anno sulle fatture non incassate e non pagate.

Ai fini della determinazione del reddito non si dovrà tenere conto delle rimanenze di magazzino (iniziali e finali), mentre si dovranno considerare plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive e passive. Si terrà altresì conto, in aumento del reddito, dei costi per autoconsumo personale dell'imprenditore ed i redditi da immobili non strumentali.

Sarà possibile mantenere il tradizionale sistema di gestione semplificata della contabilità con il criterio di competenza esercitando una opzione a valenza triennale rinnovabile.

NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE

A favore degli agenti di commercio è elevato il limite di rilevanza fiscale del costo annuale sostenuto per i canoni di noleggio a lungo termine dei veicoli, che dal 01.01.2017 è di Euro 5.164,57 in luogo del precedente limite di Euro 3.615,20, che rimane per le imprese ed i lavoratori autonomi.

Restano invariati i limiti di rilevanza fiscale applicabili in caso di acquisto o leasing, pari ad Euro 18.075,99 per imprese e lavoratori autonomi ed Euro 25.822,84 per agenti di commercio.



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

A decorrere dal 01.01.2017 le imprese individuali e le società di persone potranno optare per la tassazione del reddito d'impresa con l'aliquota fissa del 24% (pari all'aliquota prevista per l'Ires delle società di capitali).

Dalla base imponibile dell'IRI vengono escluse le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, che continuano ad essere assoggettate ad Irpef. La metodologia di calcolo dell'IRI non ha rilevanza previdenziale, pertanto la contribuzione INPS continuerà a seguire la tradizionale imposizione.

L'opzione per l'IRI ha valenza quinquennale ed è rinnovabile ed è esercitabile anche dalle SRL con regime di tassazione per trasparenza.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA

È confermata la riapertura dell'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili ai soci. È infatti consentito alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate.

L'assegnazione/cessione va effettuata entro il 30.09.2017 ed il pagamento dell'imposta sostitutiva andrà effettuato per il 60% entro il 30.11.2017 e per il restante 40% entro il 16.06.2018.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È stata riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- ☒ è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
- ☒ riguarda le estromissioni poste in essere dal 01.01.2017 al 31.05.2017;
- ☒ richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRAP dell'8% da effettuarsi per il 60% entro il 30.11.2017 e per il restante 40% entro il 16.06.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. A tal fine è applicabile, in quanto compatibile, quanto disposto in materia di assegnazione agevolata.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è confermata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- ☒ terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- ☒ partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'01.01.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.06.2017 il termine entro il quale provvedere:

- ☒ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- ☒ al versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/ IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- ☒ 16% per i beni ammortizzabili;
- ☒ 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

RIDUZIONE ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA

Dal 01.01.2017 è ridotta al 25% l'aliquota INPS prevista per i contributi alla c.d. Gestione Separata, applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano pensionati od iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

PREMIO NASCITE

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita/adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:

- ☒ non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- ☒ è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza/atto dell'adozione.



BUONI ASILI NIDO

È confermato con riferimento ai nati dall'1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità. In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

Alle spese di frequenza di scuole dell'infanzia, di scuole primarie e secondarie del sistema nazionale di istruzione è applicato un nuovo limite di detrazione (che viene calcolata al 19%) pari ad Euro 564,00 per l'anno 2016, Euro 717,00 per l'anno 2017, Euro 786,00 per l'anno 2018 ed Euro 800,00 per l'anno 2019.

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute "a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2" (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici). Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Entro l'01.03.2017 il MIBACT provvederà ad aggiornare il Decreto contenente le disposizioni attuative del *bonus* in esame.

CANONE RAI

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a € 90 (in precedenza € 100).

INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS

È stato riconosciuto un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, fin ad un massimo di € 3.500 annui, per gli acquisti, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il contributo, riconosciuto a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS:

- ☒ è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- ☒ è rimborsato allo stesso dall'impresa costruttrice/importatrice, che recupera l'importo quale credito d'imposta "per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto."

Le imprese costruttrici/importatrici conservano copia delle fatture di vendita/atti d'acquisto, alle stesse inviate dal venditore, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di emissione.

Le modalità attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del MISE da emanare entro l'01.03.2017.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE

È riconfermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- ☒ su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000). Tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- ☒ con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione/uso/comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.

Con l'aggiunta del comma 184-bis alla Finanziaria 2016 è previsto che **non concorrono** a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:

- ☒ i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
- ☒ i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
- ☒ il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.

All'art. 51, comma 2, è stata infine aggiunta la nuova lett. f-quater) in base alla quale **non concorrono** a formare il reddito di lavoro dipendente "i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, ... o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie".

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

In sede di approvazione è stato rivisto l'aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

SCHOOL BONUS

A favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d'imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA DICIOTTENNI E BONUS STRUMENTI MUSICALI

È confermata **anche per il 2017** la concessione del c.d. "Bonus cultura", usufruibile per fini culturali, dai **soggetti che compiono 18 anni**. In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

- ✘ per l'acquisto di **musica registrata**;
- ✘ per l'acquisto di **corsi di musica, di teatro o di lingua straniera**.

Entro il 30.01.2017 saranno apportate le opportune modifiche al regolamento attuativo di cui al DPCM n. 187/2016. In sede di approvazione è stato **riproposto anche nel 2017** il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'**acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Entro il 30.1.2017 l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il **differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10%** di 3 punti percentuali (13%) **all'01.01.2018**.

Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'01.01.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'01.01.2019.

Quindi per il 2017 le aliquote IVA sono **confermate** nella misura del **4%, 5%, 10% e 22%**.

Cordiali saluti.